



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

AB/LM/MV/ES

Decreto Rettorale n. del

Oggetto: “Regolamento di Funzionamento del Senato Accademico” - Emanazione.

IL RETTORE

Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 – “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario”;

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Torino, emanato con Decreto Rettorale n. 1730 del 15 marzo 2012 ed in particolare l'art. 50, comma 4, lett. d) a norma del quale *“Il Senato Accademico delibera in merito ... alle modalità della propria organizzazione e del proprio funzionamento;*

Visto il *“Regolamento di funzionamento del Senato Accademico”*, emanato con decreto Rettorale n. 2060 del 22 giugno 2016;

Richiamato il *“Regolamento in materia di protezione dei dati personali in attuazione del Regolamento UE 27 aprile 2016 n. 679 del Parlamento Europeo e del Consiglio e del D. LGS. 30 giugno 2003 n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali, come novellato dal D. LGS del 10 agosto 2018 n. 101”*, emanato con Decreto Rettorale n. 870 del 4 marzo 2019;

Visto il *“Regolamento per l'utilizzo di modalità telematiche per la partecipazione alle sedute degli organi collegiali delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università degli Studi di Torino”* emanato con Decreto Rettorale n. 2452 del 10 giugno 2021;

Visto il D.R.U. n. 1590 del 6 maggio 2020 avente ad oggetto *“Regolamento temporaneo per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Senato Accademico”*;

Visto il D.R. n. n. 1594 del 6 aprile 2022 con cui è stato prorogato il suddetto regolamento, con vigenza sino alla data del 31 luglio 2022;

Vista la delibera n. 12/2022/III/1 del 27 settembre 2022 con cui il Senato Accademico ha approvato il “*Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del Senato Accademico*”

Vista la delibera n. 12/2022/III/1 del 27 settembre 2022 con cui il Senato Accademico ha approvato le modifiche degli artt.1, 19 e 27 del vigente “*Regolamento di Funzionamento del Senato Accademico*”, con l’introduzione della possibilità di svolgimento delle riunioni dell’organo e delle relative commissioni istruttorie anche in modalità interamente telematica o con partecipazione a distanza da parte dei suoi componenti;

Valutato ogni opportuno elemento;

DECRETA

l’emanazione del “Regolamento di Funzionamento del Senato Accademico” nel testo allegato, che recepisce le modifiche degli artt. 1, 19 e 27

IL RETTORE
(F.to Prof. Stefano GEUNA)

Visto della Direttrice della Direzione Affari Generali e Patrimonio Culturale

REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DEL SENATO ACCADEMICO

TITOLO I – LE SEDUTE

Art. 1

1. Il Senato Accademico si riunisce in via ordinaria una volta al mese, fatta salva l'interruzione estiva. Può essere convocato in via straordinaria per iniziativa del Rettore ogni qualvolta le circostanze lo richiedano ovvero quando almeno 1/5 dei componenti, ne faccia motivata richiesta. All'inizio di ogni semestre il Presidente comunica in Senato Accademico il calendario delle sedute ordinarie.
2. E' consentita la partecipazione individuale a distanza alle sedute mediante l'utilizzo di strumenti di videoconferenza o di connessione audio e video per un numero massimo di tre sedute del Senato Accademico nel corso dell'anno accademico, salva la successiva possibilità di derogare a tale limite per motivate e comprovate esigenze e previa espressa autorizzazione del Presidente.
3. Il componente che intenda collegarsi a distanza alla seduta deve comunque far pervenire la comunicazione in tempo utile, affinché possano essere adottate le misure tecniche necessarie, e comunque non oltre il giorno prima della seduta stessa.
4. Il Senato Accademico può altresì riunirsi in modalità interamente telematica, previa comunicazione del Presidente, per esigenze organizzative o d'urgenza.
5. Le modalità di partecipazione individuale a distanza, nonché quelle relative allo svolgimento delle sedute interamente telematiche, sono disciplinate da apposito Regolamento.

Art. 2

1. La convocazione tanto ordinaria quanto straordinaria del Senato Accademico è disposta dal Presidente mediante mezzo idoneo a garantirne la conoscibilità da parte di ciascun avente diritto. Essa deve contenere la data, l'ora e il luogo nonché l'indicazione puntuale degli argomenti da trattare nella seduta, e deve essere inviata a tutti i componenti del Senato Accademico almeno 5 giorni prima del giorno fissato per la riunione. Almeno tre giorni prima della seduta è trasmessa ai componenti o è resa disponibile in un'apposita area riservata del portale dell'Ateneo, la documentazione istruttoria relativa ai punti all'ordine del giorno comprensiva delle proposte di deliberazione.
2. La convocazione deve essere pubblicata, almeno 5 giorni prima del Senato Accademico, sul sito dell'Ateneo.
3. Ove almeno 7 componenti lo propongano per iscritto almeno una settimana prima, il Rettore inserirà l'argomento nell'ordine del giorno della seduta successiva.
4. Ove ciò fosse richiesto da circostanze di particolare urgenza, la convocazione del Senato Accademico potrà essere disposta dal Rettore mediante mezzo ritenuto idoneo a informare i componenti del Senato Accademico almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Art. 3

1. In caso di assenza nessun componente del Senato Accademico può farsi sostituire, ad eccezione del Rettore che può essere sostituito dal Pro-Rettore.
2. In caso di 3 assenze ingiustificate il componente del Senato Accademico decade dal suo incarico.

Art. 4

1. Per la validità delle sedute del Senato Accademico è necessario che i componenti siano stati regolarmente convocati o siano comunque presenti. Le sedute sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. La partecipazione del Prorettore e del Direttore Generale non influisce sul computo del numero dei presenti.
2. Il Rettore apre la seduta dopo aver accertato l'esistenza del numero legale, che rimane presunta per tutta la durata della seduta.
3. Qualora, nel corso dello svolgimento della seduta, un componente abbandoni definitivamente la riunione, ovvero si allontani temporaneamente dalla sala allo scopo di non partecipare ad una discussione o ad una deliberazione, lo stesso è tenuto ad avvisare il segretario, che ne dà atto nel verbale.
4. Ogni componente del Senato Accademico può chiedere la verifica del numero legale prima che si proceda a deliberazione. Nel caso in cui risulti accertata la sopravvenuta mancanza del numero legale, il Rettore sospende la seduta per un tempo massimo di mezz'ora. Se alla ripresa il numero legale continua a non essere raggiunto, il Rettore toglie la seduta. Ove ciò accada, il Rettore potrà rimandare alla successiva seduta ordinaria i punti all'ordine del giorno sui quali non è stato possibile deliberare, ovvero convocare, entro i dieci giorni successivi, una nuova seduta con all'ordine del giorno i punti non trattati.
5. In caso di aggiornamento dei lavori al primo giorno feriale seguente, la convocazione è verbale. Ne sarà data notizia mediante mezzo ritenuto idoneo a informare i componenti del Senato Accademico.
6. Alle sedute del Senato Accademico possono partecipare esclusivamente gli aventi diritto, salvo quanto previsto nel comma successivo.
9. Su proposta del Presidente o di almeno 7 componenti approvata dal Senato Accademico possono intervenire alle sedute persone estranee, la cui presenza sia ritenuta opportuna. Queste persone debbono allontanarsi al momento della deliberazione.
7. In presenza di persone estranee non autorizzate, il Rettore può sospendere la seduta per mezz'ora. Se la situazione si protrae nel tempo, il Rettore toglie la seduta oppure l'aggiorna al primo giorno feriale seguente.
8. Le sedute del Senato Accademico sono rese pubbliche in diretta per il tramite degli strumenti multimediali in uso presso l'Ateneo. Si darà notizia delle modalità adottate all'atto della convocazione.
9. Per motivate ragioni di opportunità e in ogni caso per esigenze di tutela della riservatezza, il Rettore può decidere di non rendere pubblica l'intera seduta o parti di essa. In tale caso dovrà indicare le motivazioni all'atto della convocazione.

Art. 5

In apertura di seduta possono essere presentate, da parte del Presidente o di almeno 4 componenti presenti, proposte di modificazione dell'ordine di trattazione degli argomenti; queste proposte devono essere approvate dal Senato Accademico.

Art. 6

In apertura di seduta il Presidente o almeno 4 dei componenti presenti possono chiedere che argomenti particolarmente urgenti non compresi nell'ordine del giorno siano aggiunti all'ordine del giorno. Il Senato Accademico deve deliberare all'unanimità dei presenti.

Art. 7

1. Il Senato Accademico è presieduto dal Rettore. In caso di impedimento o di assenza del Rettore o nell'eventualità in cui lo stesso si trovi in stato di incompatibilità per un determinato oggetto, il Senato Accademico è presieduto dal Prorettore.
2. In caso di assenza, impedimento o incompatibilità anche del Prorettore, la presidenza è assunta dal decano fra i componenti presenti, individuato tra i professori di prima fascia con riferimento all'anzianità di nomina in tale ruolo. In caso di parità prevale l'anzianità anagrafica.

TITOLO II - DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 8

1. All'inizio della seduta il Presidente espone le comunicazioni; su di esse non si apre la discussione.
2. Nel caso in cui si ritenga che le comunicazioni, o alcune fra esse, debbano costituire materia di discussione e di delibera, possono essere inserite all'ordine del giorno con le procedure di cui all'articolo 6.

Art. 9

La discussione è aperta dal Presidente che illustra l'argomento o la proposta di delibera all'ordine del giorno ovvero invita un relatore a farlo in sua vece.

Art. 10

1. I componenti del Senato Accademico che intervengono nella discussione debbono attenersi all'argomento all'ordine del giorno e possono presentare una proposta alternativa o degli emendamenti alle proposte di delibera per iscritto o dandone puntuale lettura nel corso dell'intervento stesso.
2. La durata massima di ogni intervento è fissata di norma in cinque minuti.
3. Durante la discussione su ogni argomento il Presidente può porre un termine alle iscrizioni a parlare.

Art. 11

I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o alla priorità di una votazione hanno la precedenza sulla questione principale e ne fanno sospendere la discussione. Il Senato Accademico decide immediatamente su tali richiami.

Art. 12

Quando tutti gli iscritti abbiano terminato di parlare, possono prendere la parola il Presidente o il relatore per eventuali chiarimenti e uno dei presentatori della proposta di delibera per replicare. Dopo ciò il Presidente dichiara chiusa la discussione, ne riassume i punti salienti ed accetta le iscrizioni a parlare per le eventuali dichiarazioni di voto.

Art. 13

1. Le dichiarazioni di voto possono essere espresse dopo la fine della discussione e prima che si proceda alla votazione.
2. Una volta effettuate le dichiarazioni di voto, il Presidente dichiara il passaggio alla votazione.

Art. 14

Nessuno può essere presente alla discussione e al voto sulle questioni che lo riguardino personalmente o che riguardino suoi parenti e affini entro il quarto grado.

Art. 15

1. L'espressione del voto è, di regola, palese. Quando lo ritenga opportuno il Presidente, o almeno 4 componenti del Senato Accademico ne facciano espressa richiesta, la votazione può avvenire a scrutinio segreto, salvo nei casi in cui il voto segreto non sia ammesso ai sensi delle leggi e regolamenti

vigenti. Nel caso di irregolarità nella votazione il Presidente la annulla e ne dispone la ripetizione per appello nominale. Verificati i voti, il Presidente proclama l'esito della votazione.

2. Le proposte vengono messe in votazione nel seguente ordine: emendamenti soppressivi, emendamenti modificativi, testo proposto, emendamenti aggiuntivi. Gli emendamenti a emendamenti vengono votati prima dell'emendamento stesso.

3. La questione "sospensiva" (rinvio della discussione) o "pregiudiziale" (non pertinenza di un argomento) può essere posta prima dell'inizio della discussione di un argomento e deve subito essere sottoposta a votazione. Per l'accoglimento è richiesta la maggioranza assoluta dei presenti.

4. Il voto di astensione vale quale voto contrario.

5. Si intende approvata seduta stante ogni delibera assunta sulla base di un testo scritto esistente, salvo diversa, espressa decisione del Senato Accademico.

TITOLO III – LE COMMISSIONI

Art. 16

Il Senato Accademico si avvale delle seguenti Commissioni permanenti, con compiti istruttori e consultivi:

1) Programmazione e sviluppo, con competenza per:

- il documento di indirizzo strategico;
- il piano pluriennale e i piani annuali di sviluppo dell'Università;
- le proposte del Rettore o del Consiglio di Amministrazione sull'istituzione, modificazione e disattivazione delle strutture didattiche e di ricerca dell'Università;
- i programmi edilizi dell'Ateneo;
- il bilancio di previsione annuale e triennale e il conto consuntivo dell'Università.

2) Organico di Ateneo, con competenza per:

- l'organico di professori, ricercatori e personale tecnico amministrativo;
- la programmazione del personale docente e tecnico-amministrativo;
- le richieste di mobilità interna di professori ordinari, associati e ricercatori;
- l'assegnazione dei posti del personale docente, sulla base delle delibere dei Consigli di Dipartimento;
- i regolamenti relativi all'organico.

3) Didattica, con competenza per:

- l'attivazione, modifica o soppressione di Corsi di Studio e sedi;
- l'approvazione e la stipulazione di accordi di cooperazione didattica;
- i criteri che l'Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, adotta per la Garanzia di Qualità dei Corsi di Studio, la valutazione e il miglioramento continuo della didattica e dei servizi agli studenti;
- i regolamenti in materia di didattica, incluso il regolamento tasse e contributi;
- la ripartizione delle risorse finanziarie per la manutenzione dei locali, l'acquisizione e la manutenzione delle attrezzature necessarie per la didattica;
- la ripartizione tra i Dipartimenti e/o Scuole delle risorse finanziarie per la didattica;

- le proposte in materia di didattica e servizi agli studenti da inserire nel documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - autorizzazioni per lo svolgimento di corsi fuori sede;
 - autorizzazioni a risiedere fuori sede.
- 4) Ricerca scientifica, con competenza per:
- l'approvazione e la stipulazione di accordi di cooperazione nel campo della ricerca;
 - la ripartizione tra i Dipartimenti delle risorse finanziarie per la ricerca;
 - i regolamenti in materia di ricerca;
 - le proposte in materia di ricerca da inserire nel documento di programmazione triennale di Ateneo;
 - i criteri che l'Ateneo, nelle sue diverse articolazioni, adotta per la valutazione e il miglioramento continuo della ricerca;
 - la costituzione di centri di ricerca, interdipartimentali e spin-off;
 - l'organizzazione e il finanziamento delle biblioteche dell'Ateneo;
 - l'organizzazione e il finanziamento dei dottorati di ricerca dell'Ateneo, nonché la ripartizione delle borse di dottorato;
 - assegni di ricerca.

Art. 17

1. Ogni componente del Senato Accademico opta, all'inizio del suo mandato, per la partecipazione a due Commissioni permanenti. Il Rettore partecipa di diritto a tutte le Commissioni. I lavori delle Commissioni sono aperti a tutti gli altri componenti del Senato, i quali peraltro in caso di votazione non partecipano alla stessa.
2. Le Commissioni sono inoltre composte dai rappresentanti dei ricercatori e degli afferenti temporanei di cui all'articolo 18.
3. A tutte le Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Prorettore, i Vicerettori, il Direttore Generale e inoltre tutti i Direttori di Dipartimento, che possono farsi sostituire da uno dei Vice-direttori.
4. Alle riunioni della Commissione Didattica possono partecipare altresì, senza diritto di voto, i Direttori delle Scuole.
5. Alle Commissioni possono partecipare su invito del Presidente, con funzione consultiva, persone esterne ad esse, esperte dei singoli problemi da trattare.

Art. 18

1. Contestualmente al primo turno dell'elezione del Senato Accademico, vengono eletti 3 rappresentanti dei ricercatori per ognuna delle commissioni permanenti del Senato Accademico.
2. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti i ricercatori, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato. Ogni elettore esprime fino a 2 preferenze. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni accademici.
3. Contestualmente al primo turno dell'elezione del Senato Accademico, vengono eletti 2 rappresentanti degli afferenti temporanei riconosciuti dai Dipartimenti per ognuna delle commissioni

permanenti del Senato Accademico. L'elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli afferenti temporanei. Ogni elettore esprime 1 preferenza. I rappresentanti eletti durano in carica 3 anni accademici.

4. La perdita dei requisiti per la legittimazione passiva comporta la decadenza dal mandato.
5. In caso di rinuncia, decadenza, dimissioni e ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione con il primo dei non eletti.
6. Non è possibile essere eletti quali rappresentanti in più di due commissioni del Senato Accademico.
7. In caso di elezione in più di due commissioni l'eletto dovrà optare per due commissioni, mentre nelle commissioni ulteriori subentra il primo dei non eletti.

Art. 19

1. Le Commissioni sono convocate e presiedute da un Presidente eletto dalla Commissione a maggioranza assoluta dei componenti, tra coloro che fanno parte del Senato Accademico. Il mandato ha una durata di 3 anni accademici corrispondente a quella del Senato Accademico. I Presidenti delle Commissioni, in accordo con il Rettore, fissano il calendario dei lavori e stabiliscono l'ordine del giorno.
2. Sono consentite la partecipazione individuale a distanza alle sedute e la convocazione delle stesse in modalità interamente telematica, secondo quanto previsto dall'art.1, commi 2,3, 4 e 5.
3. Almeno tre giorni prima della seduta è trasmessa ai componenti o è resa disponibile in un'apposita area riservata del portale dell'Ateneo, la documentazione istruttoria relativa ai punti all'ordine del giorno comprensiva delle proposte di deliberazione.
4. Le Commissioni istruiscono le proposte di delibera per il Senato Accademico, redigono documenti da sottoporre allo stesso ed esprimono per iscritto pareri sulle materie di loro competenza. Per le funzioni di segreteria le Commissioni sono coadiuvate dalla struttura amministrativa preposta al supporto degli Organi Collegiali. Delle riunioni di Commissione viene redatto sintetico verbale, che contiene per ciascun argomento trattato il parere della Commissione. Interventi specifici sono verbalizzati solo se consegnati per iscritto seduta stante.
5. Le riunioni delle Commissioni sono valide qualora vi partecipi la maggioranza assoluta degli aventi diritto. Nel computo per determinare la maggioranza predetta non si tiene conto degli aventi diritto che abbiano giustificato la loro assenza per motivi di salute, per seri motivi di famiglia o per inderogabili motivi d'ufficio. Deve comunque essere presente almeno un terzo degli aventi diritto.

Art. 20

Il Senato Accademico può istituire altre Commissioni temporanee per specifici problemi.

TITOLO IV – SEDUTE CONGIUNTE DI SENATO ACCADEMICO E CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 21

1. Per la discussione di problematiche di interesse comune, possono tenersi sedute congiunte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.
2. La seduta è presieduta dal Rettore che dispone la convocazione della seduta e la determinazione dell'ordine del giorno. Il Direttore Generale esercita la funzione di segretario. Per lo svolgimento della seduta si applicano le norme previste dal presente regolamento.
3. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei convocati.
4. Le eventuali deliberazioni valgono come deliberazioni separate dei due organi e sono assunte secondo quanto previsto dallo Statuto vigente.

TITOLO V – IL VERBALE

Art. 22

I verbali delle sedute del Senato Accademico debbono essere trascritti in appositi registri.

Art. 23

1. Il verbale della seduta deve indicare:
 - a) il giorno, l'ora ed il luogo della seduta; b) chi presiede e chi esercita le funzioni di Segretario; c) i nomi dei componenti del Senato Accademico presenti e di quelli assenti, ivi comprese le assenze temporanee, indicando per questi ultimi se hanno giustificato l'assenza; d) l'ordine del giorno; e) i punti essenziali dell'andamento della discussione; gli interventi specifici, solo se consegnati per iscritto al Segretario con richiesta di inserimento a verbale seduta stante; le dichiarazioni di voto; le decisioni di voto con l'indicazione del numero dei voti contrari, delle astensioni e dei voti favorevoli; f) le deliberazioni adottate.
2. Ogni verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario. I verbali debbono essere letti ed approvati di norma nella seduta successiva del Senato Accademico.
3. Le funzioni del Segretario sono svolte dal Direttore Generale o, in sua assenza, da un suo delegato. Nell'esercizio delle sue funzioni il Segretario si avvale della collaborazione della struttura amministrativa preposta al supporto degli Organi Collegiali. Le eventuali cancellature debbono essere convalidate dalla firma del Presidente e del Segretario. Sulla approvazione del verbale i componenti del Senato Accademico possono prendere la parola per chiedere una rettifica ove riscontrino una difformità rispetto al reale andamento dei fatti, con esclusione di ogni riesame di merito sulle proposte già approvate o respinte.
4. Al solo fine di agevolare la redazione del verbale le sedute di Senato Accademico sono registrate.
5. Le registrazioni delle sedute devono essere conservate a cura della struttura amministrativa preposta al supporto degli Organi Collegiali. I componenti del Senato Accademico hanno diritto, per eventuali contestazioni e motivando per iscritto la richiesta, di sentire le registrazioni. La richiesta viene fatta al Rettore che fissa le modalità dell'audizione, d'accordo con il Segretario. La registrazione è conservata sino all'approvazione del relativo verbale.

Art. 24

I verbali sono a disposizione dei componenti del Senato Accademico, almeno 5 giorni prima delle sedute del Senato Accademico nelle quali sono sottoposti ad approvazione.

Art. 25

I verbali delle sedute, dopo la loro approvazione, sono pubblici, fatta salva la tutela della riservatezza prevista dalle norme vigenti. Del contenuto delle deliberazioni è assicurata adeguata comunicazione sul portale dell'Ateneo.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 26

L'interpretazione del presente regolamento spetta al Presidente.

Art. 27

Il presente Regolamento è emanato con Decreto Rettorale ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sull'Albo Ufficiale di Ateneo.